

# COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro)

AREA URBANISTICA

N°03 del registro

Prot. n°4228

Concessioni – Anno 2015

## “LICENZA DI SUB INGRESSO”

OGGETTO: Ditta RADA SIRI srl Amministratore Unico Federico Manni - Concessione demaniale marittima n°01 del 23.05.2011 di mq 1200 ad uso Turistico- Ricreativo - Foglio 11 Part. 1163 (Parte) - Lotto n°1 del PCS.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTO** l'art. 46 del codice della navigazione e l'art. 30 del relativo regolamento di esecuzione, che disciplinano l'istituto del sub ingresso;

**VISTO** l'art. 01 del d.l. 400/1993 conv. nella legge 494 del 1993 che individua le seguenti attività aventi finalità turistico – ricreative: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;

**VISTO** l'art. 42 del decreto legislativo n. 96 del 1999 che ha stabilito, nell'ambito del potere sostitutivo del Governo, che le funzioni amministrative di cui all'art. 105 comma 2 lett. f) e l) sono esercitate dai Comuni, enti competenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime per qualsiasi finalità, tranne che per l'approvvigionamento delle fonti di energia;

**VISTA** la legge Regione Calabria 3 marzo 2000 n. 3 che, in attuazione dell'art. 59 del D.P.R. 616/1977, ha mantenuto in capo alla Regione Calabria le sole funzioni amministrative relative alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico - ricreativo, in attesa della predisposizione dei piani di utilizzo degli arenili;

**VISTO** l'art. 107 comma 3 lett. f) del d.lgs. 267/2000 che, nel rispetto del principio di separazione tra la sfera politica di indirizzo e controllo e quella gestionale - amministrativa, attribuisce ai dirigenti la competenza all'adozione di provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati per legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

**VISTO** il decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 4 della legge Regione Calabria n. 17 del 2005 che attribuisce ai Comuni la competenza al rilascio, rinnovo, alla revoca ed alla decadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreative;

**VISTO** l'art. 12 comma 4 del PIR (Piano d'Indirizzo Regionale) del 12 giugno 2007 che stabilisce che il subingresso potrà essere autorizzato dall'amministrazione concedente soltanto una volta nell'arco del periodo di validità della concessione, salvo che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità;

**VISTO** il D.D.G. del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio n. 16066 del 24.10.2007 con il quale le funzioni amministrative inerenti la gestione del demanio marittimo con finalità turistico - ricreative sono state conferite ai Comuni, a far data dal 28 dicembre 2007;

**VISTO** che il PCS del Comune di Montepaone è stato approvato con determina dirigenziale n. 1921 del 29.03.2011 della Provincia di Catanzaro;

**CONSIDERATO** che al protocollo dell'Ente in data 15.05.2015 al n.3743, la Ditta Federico Manni concessionaria di un'area d. m. di mq. 1200 , ricadente nel Lotto n°1 del PCS di questo Comune, di cui alla concessione n°01 del 23.05.2011, ha presentato apposito modello D4, con il quale ha chiesto di essere autorizzata a far subentrare nel predetto titolo la Ditta RADA SIRI srl Amministratore Unico Federico Manni;

**CONSIDERATA** l'istanza presentata in data 15.05.2015, avvalendosi dell'apposito Modello D4, con il quale la Ditta RADA SIRI srl chiede il subingresso nella concessione n.01/2011, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nell'atto concessorio sopraccitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;

**VISTO** il pagamento dei canoni relativi alle annualità pregresse;

**VISTA** la ricevuta comprovante il versamento del canone di € 518,86 per l'anno 2015, in riconoscimento della demanialità del bene concesso e quale corrispettivo della presente concessione, nonché della relativa addizionale regionale di cui all'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 1 del 1971;

**VISTA** la cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. prestata a seguito di emissione polizza Fideiussoria n° 581.91.003867 del 26.05.2015, tramite Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;

Tanto ciò premesso,

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**autorizza**, ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione, il sub-ingresso nella concessione n. 01 del 23.05.2011, protocollo n. 5058 che se pur non allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della ditta RADA SIRI srl Amministratore Unico Federico Manni p. iva 07958791217 con sede in Napoli via M. Cervantes de Savaedra n°55/27 e sede secondaria in Montepaone via Nazionale n.249, che dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel predetto atto concessorio, valevole fino al 31/12/2020, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle sanzioni fissate dal codice della navigazione, e per l'effetto rilascia al subentrante apposita licenza, senza diritto d'insistenza o rinnovo automatico alla scadenza del rapporto concessorio.

Il concessionario dichiara:

1. **di essere a conoscenza** che al TAR per la Calabria è stato depositato un ricorso proposto dal Sig. Pachì Michele per l'annullamento della concessione rilasciata da questo Ente in favore della Società Perri SAS di Perri Amalia & C notificato in data 26.09.2011 ed acquisito agli atti del comune in data 28.08.2011 prot. n°9394;
2. **di essere a conoscenza** che al TAR per la Calabria è stato depositato un ricorso proposto dalla ICNC SRL con sede in Catanzaro di annullamento del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Montepaone approvato con determina n°1921 del 29/03/2011 del Dirigente del Settore Urbanistico e Gestione Tecnica del Patrimonio della Provincia di Catanzaro e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, consequenziali, e/o prodromici;

3. **di esonerare** come con il presente atto **esonera** in caso di eventuale accoglimento da parte del TAR Calabria del ricorso di cui sopra, l'Amministrazione Comunale di Montepaone e gli uffici interessati, da qualsiasi tipo di responsabilità che l'eventuale annullamento di che trattasi potrebbe produrre sulla efficacia della presente concessione.

La presente licenza sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune e trasmessa alla Regione Calabria, Dipartimento n.8 Urbanistica e Governo del Territorio, alla Capitaneria di Porto e all'Agenzia del Demanio territorialmente competenti.

**Montepaone, 29.05.2015**

Accertata completezza e regolarità dell'atto.

**Il Responsabile dell'Area**

**(Geom. Francesco Ficchi)**

Il sottoscritto Federico Manni Amministratore Unico della ditta RADA SIRI srl, dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nel presente atto, riflettente la concessione n. 01/2011 a favore della Ditta Federido Manni e gli obblighi derivanti dal contratto stesso, come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest'atto in Montepaone in via Nazionale n.249.

**IL CONCESSIONARIO**